

44061/1007

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 071782 (FASCICOLO N. 039170)

- **"Mediocredito Italiano S.p.A."** ("Banca"), con sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana, 16, capitale sociale di Euro 992.043.495,00, Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 13300400150, società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5489 Cod. ABI 10637.7, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- **"PROGIND S.r.l."** ("Impresa"), con sede in Azeglio (TO) strada Tomboletto n. 1, ivi fiscalmente domiciliata, capitale sociale di € 99.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 07357500011, rappresentata dal Signor GALLO ALDO, nato a Tronzano Vercellese (VC) il 21/03/1942, che interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzato con deliberazione consiliare in data 29/09/2008;

convengono quanto segue:

di seguito si riportano in sintesi le condizioni economiche dell'operazione oggetto del presente contratto, che troverà nel prosieguo una compiuta e dettagliata regolamentazione:

FINANZIAMENTO DI € 300.000,00 in un'unica erogazione.

RIMBORSO CAPITALE: in quote crescenti con periodicità mensile con inizio dal 31/10/2019 e termine al 31/08/2024.

LIQUIDAZIONE INTERESSI: mensile posticipata con inizio dal 30/09/2019.

SAGGIO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI: tasso fisso del 2,15%;

SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA: tasso variabile pari al tasso via via vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del contratto di finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato di 7 punti; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto (Marginal Lending Facility o, qualora non sia rilevabile, Euribor a sei mesi) semestralmente ad ogni data di pagamento successiva.

Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro applicato e della maggiorazione, come sopra indicata, determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero.

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce interessi di mora a carico dell'Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso.

Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull'importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi.

METODO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno successivo a quello di addebito alla Banca delle somme erogate e comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessanta giorni.

Gli interessi di mora sono calcolati sulla base dell'anno civile.

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:

spese d'istruttoria (comprehensive dei costi di perizia iniziali nonché dei costi di predisposizione e stipula del contratto di finanziamento): € 3.000,00;

spese per la predisposizione e stipula degli atti necessari alla costituzione delle garanzie che assistono il contratto di finanziamento: nulla è dovuto;

spese per la predisposizione di qualsiasi altro atto connesso o comunque conseguente al finanziamento: € 300,00;

spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal presente contratto): € 500,00 in Italia ed € 1.500,00 all'estero;

spese di acquisizione della garanzia del fondo di garanzia ex legge 662/96: € esente;

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO:

spese per rimborso anticipato, anche parziale: un importo pari all'1% - aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il Rendistato relativo al mese di stipula del contratto e l'ultimo Rendistato disponibile alla data del rimborso anticipato - del capitale restituito anticipatamente;

spese in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto: un importo pari all'1% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi. In caso di risoluzione, ove la differenza tra il Rendistato relativo al mese di stipula del contratto e

HH061/1007

l'ultimo Rendistato disponibile alla data di risoluzione sia positiva sarà dovuto un ulteriore importo calcolato applicando la percentuale data dalla predetta differenza sul capitale non ancora scaduto alla data di risoluzione;

spese per la consulenza e l'assistenza legale di cui la Banca intende avvalersi (diverse da quelle già incluse nelle spese di istruttoria): a carico dell'Impresa;

spese legali relative al recupero stragiudiziale del credito vantato dalla Banca: a carico dell'Impresa;

spese forfetarie a fronte dell'attività di recupero coattivo del credito vantato dalla Banca in dipendenza del presente contratto fino ad un massimo del 4% del credito recuperato;

spese per ogni lettera, salvo la prima, con la quale la Banca solleciti il pagamento di somme dovute: pari ad € 5,00;

spese per elaborazione di conteggi: € 100,00 per ogni finanziamento;

spese di certificazione per ogni finanziamento: € 150,00, con un massimo di € 500,00;

diritti di revisione: pari all'1,50% dell'importo del debito residuo;

spese per qualsiasi atto comunque connesso o conseguente alla revisione: a carico dell'Impresa.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE:

spese notarili: a carico dell'Impresa, secondo il tariffario del professionista.

oneri fiscali: l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto o ad atti comunque connessi, e ai pagamenti dovuti;

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: 2,623%.

PIANO DI AMMORTAMENTO (laddove gli interessi siano sempre calcolati al tasso annuo del 2,15%):

SCADENZA	CAPITALE	INTERESSI
30/09/2019	€ -	€ 232,92
31/10/2019	€ 4.811,46	€ 555,42
30/11/2019	€ 4.855,64	€ 511,24
31/12/2019	€ 4.812,02	€ 554,86
31/01/2020	€ 4.838,27	€ 528,61
29/02/2020	€ 4.897,52	€ 469,36
31/03/2020	€ 4.839,82	€ 527,06
30/04/2020	€ 4.881,44	€ 485,44
31/05/2020	€ 4.906,07	€ 460,81
30/06/2020	€ 4.867,78	€ 499,10
31/07/2020	€ 4.892,39	€ 474,49
31/08/2020	€ 4.901,45	€ 465,43
30/09/2020	€ 4.925,24	€ 441,64
31/10/2020	€ 4.934,07	€ 432,81
30/11/2020	€ 4.928,77	€ 438,11

31/12/2020	€ 4.937,90	€ 428,98
31/01/2021	€ 4.974,13	€ 392,75
28/02/2021	€ 4.995,99	€ 370,89
31/03/2021	€ 4.939,60	€ 427,28
30/04/2021	€ 4.987,30	€ 379,58
31/05/2021	€ 4.983,88	€ 383,00
30/06/2021	€ 5.005,16	€ 361,72
31/07/2021	€ 5.014,14	€ 352,74
31/08/2021	€ 5.000,19	€ 366,69
30/09/2021	€ 5.032,07	€ 334,81
31/10/2021	€ 5.051,95	€ 314,93
30/11/2021	€ 5.029,03	€ 337,85
31/12/2021	€ 5.048,89	€ 317,99
31/01/2022	€ 5.058,24	€ 308,64
28/02/2022	€ 5.096,57	€ 270,31
31/03/2022	€ 5.077,04	€ 289,84
30/04/2022	€ 5.104,53	€ 262,35
31/05/2022	€ 5.087,15	€ 279,73
30/06/2022	€ 5.113,75	€ 253,13
31/07/2022	€ 5.131,04	€ 235,84
31/08/2022	€ 5.108,62	€ 258,26
30/09/2022	€ 5.141,26	€ 225,62
31/10/2022	€ 5.143,25	€ 223,63
30/11/2022	€ 5.159,68	€ 207,20
31/12/2022	€ 5.168,93	€ 197,95
31/01/2023	€ 5.165,61	€ 201,27
28/02/2023	€ 5.199,40	€ 167,48
31/03/2023	€ 5.191,09	€ 175,79
30/04/2023	€ 5.216,78	€ 150,10
31/05/2023	€ 5.200,26	€ 166,62
30/06/2023	€ 5.224,72	€ 142,16
31/07/2023	€ 5.229,65	€ 137,23
31/08/2023	€ 5.239,34	€ 127,54
30/09/2023	€ 5.256,65	€ 110,23
31/10/2023	€ 5.255,28	€ 111,60
30/11/2023	€ 5.271,67	€ 95,21
31/12/2023	€ 5.283,98	€ 82,90
31/01/2024	€ 5.282,96	€ 83,92
29/02/2024	€ 5.302,28	€ 64,60
31/03/2024	€ 5.313,37	€ 53,51
30/04/2024	€ 5.314,29	€ 52,59
31/05/2024	€ 5.327,32	€ 39,56
30/06/2024	€ 5.340,05	€ 26,83
31/07/2024	€ 5.345,79	€ 21,09
31/08/2024	€ 5.357,28	€ 9,60

PREMESSO CHE

- a) l'art. 2 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni ("D.L. 69/2013"), ha

previsto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti ("CDP"), di finanziamenti di programmi di investimento per l'acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, di hardware, software ed in tecnologie digitali, nonché la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ("MiSe") di un contributo rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;

- b) l'art. 8 del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 33 ("D.L. 3/2015") ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi di cui alla precedente lettera a) alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul Plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
- c) con Decreto 25 gennaio 2016 del MiSe, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima nonché la modalità di concessione, erogazione e controllo del contributo di cui alla precedente lettera a) e le modalità di raccordo con i finanziamenti concessi dalle banche ("Decreto Beni Strumentali");
- d) l'art.1, commi 52-57, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di bilancio 2017") ha previsto, tra l'altro, la concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti per l'acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- e) in data 15 febbraio 2017 è stata emanata la circolare, pubblicata sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it ("Circolare"), che fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi previsti e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del predetto contributo. Le disposizioni di cui alla Circolare si applicano a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- f) l'Impresa, con domanda in data 26/07/2019, ha richiesto alla Banca la concessione di un finanziamento di € 300.000,00 e del contributo di cui alla precedente lettera a), a fronte di un investimento per macchinari e impianti, destinato alla sede operativa di Azeglio (TO), già esistente, da ultimarsi entro il 17/09/2020 ("Investimento"), del costo complessivamente stimato di € 300.000,00 IVA esclusa ("Costo");

- g) la Banca, in relazione al predetto finanziamento, ha richiesto, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 248/1999, l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ("Fondo") costituito presso Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. ("MCC") ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e sue successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative;
- h) è già stata accordata la garanzia del Fondo nei limiti dell'80% del finanziamento;
- i) il MiSe non ha ancora adottato il decreto di concessione del contributo riguardante l'Investimento ("Contributo");
- j) l'Impresa è a conoscenza che l'operazione sarà realizzata utilizzando provvista del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Art. 1

- a) La Banca accorda all'Impresa, che accetta, un finanziamento di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) ("Finanziamento"), assistito dalla garanzia del Fondo.
Il Finanziamento è destinato a far fronte al fabbisogno finanziario dell'Impresa conseguente alla realizzazione dell'Investimento, come indicato anche nella richiesta d'intervento del Fondo.
Il Finanziamento è regolato anche dalle disposizioni, comprensive di eventuali successive modifiche ed integrazioni, contenute nel Decreto Beni Strumentali, nella Circolare, di cui l'Impresa è a conoscenza.
- b) La Banca provvederà ad accreditare l'importo del Finanziamento, al netto di quanto previsto al successivo Art. 6, mediante accredito sul conto corrente n. 100000463769, IBAN IT31B0306930540100000463769, intestato all'Impresa presso Intesa Sanpaolo S.p.A. disposto entro tre giorni lavorativi bancari dalla data odierna.
- c) Qualora l'Impresa comunichi alla Banca che il Costo dell'Investimento è risultato inferiore rispetto a quello ritenuto ammissibile al Contributo o se l'Investimento non venga integralmente realizzato e comunque in ogni caso di rideterminazione del Contributo, la Banca avrà la facoltà di ridurre proporzionalmente l'ammontare del Finanziamento, con il conseguente obbligo dell'Impresa di rimborsare alla Banca, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, inviata anche a mezzo fax, la somma erogata che ecceda l'importo del Finanziamento come sopra ridotto, aumentata degli interessi maturati sulla stessa e non ancora scaduti e di un importo calcolato con gli stessi criteri dell'importo previsto all'Art. 2 lett. f) in caso di estinzione anticipata.
- d) Qualora l'Impresa comunichi alla Banca di avere variato, nel rispetto di tutti i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Beni Strumentali, l'oggetto del proprio Investimento, la

Banca si riserva di effettuare nuove valutazioni di merito di credito e di risolvere il presente contratto qualora le predette valutazioni abbiano un esito negativo.

Art. 2

- a) L'Impresa si obbliga a rimborsare il Finanziamento in linea capitale secondo il piano allegato al presente atto sub A).
- b) Gli interessi sulle somme erogate, calcolati dal giorno successivo a quello del corrispondente addebito dei conti della Banca, per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessanta giorni, saranno versati dall'Impresa l'ultimo giorno di ogni mese. Il saggio nominale annuo degli interessi è del 2,15%.
- c) Qualora l'erogazione avvenga in coincidenza con una delle suddette scadenze ovvero nei quindici giorni precedenti, gli interessi saranno versati a partire dalla prima scadenza successiva.
- d) Nel caso in cui una rata di capitale o interessi non scada in un Giorno Lavorativo Target 2, per tale intendendosi un giorno - diverso dal sabato e dalla domenica - nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione trans-European Automated Real Time Gross Transfer (Target 2) o il sistema che dovesse sostituirlo, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività, la scadenza in questione verrà anticipata al Giorno Lavorativo Target 2 precedente.
- In nessun altro caso i termini di pagamento subiranno modifiche, quand'anche scadano in un giorno non lavorativo bancario.
- e) Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che esprime in una percentuale annua del credito concesso il costo totale del credito stesso a carico dell'Impresa, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese che l'Impresa ha sostenuto e/o deve sostenere in relazione al presente contratto dei quali la Banca è a conoscenza (sono comunque esclusi gli oneri e le spese connessi alla prestazione di servizi accessori facoltativi e quelli meramente eventuali, nonché le spese notarili), è pari al 2,623%.
- f) L'Impresa potrà rimborsare in anticipo il Finanziamento, totalmente o parzialmente, purché:
- ne faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno 10 giorni;
 - il rimborso avvenga in coincidenza con una scadenza contrattuale;
 - corrisponda gli interessi maturati sulla quota rimborsata.

In ogni caso di rimborso anticipato, totale o parziale, l'Impresa dovrà corrispondere un importo pari all'1% - aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il RENDISTATO

relativo al mese di stipula del presente contratto e l'ultimo RENDISTATO disponibile alla data del rimborso anticipato - dell'importo del finanziamento restituito anticipatamente. Per RENDISTATO si intende la media mensile dei rendimenti effettivi lordi annui di un campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, rilevata dalla Banca d'Italia.

- g) Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del Finanziamento e non pagata produrrà dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso interessi di mora a carico dell'Impresa e a favore della Banca, calcolati in base all'anno civile, ad un saggio variabile pari al tasso via via fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento marginale (Marginal Lending Facility) (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su "Il Sole 24 Ore"), attualmente pari allo 0,25%, maggiorato di 7 (sette) punti. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del contratto di finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato di 7 punti; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto (Marginal Lending Facility o, qualora non sia rilevabile, Euribor a sei mesi) semestralmente ad ogni data di pagamento successiva. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora matureranno sull'importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi.

Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro applicato e della maggiorazione, come sopra indicata, determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero.

Gli interessi di mora non sono suscettibili di capitalizzazioni periodiche.

- h) Qualora l'Impresa abbia verso la Banca più debiti scaduti anche in dipendenza di altri rapporti, la Banca determinerà l'imputazione dei versamenti.

In caso di restituzione anticipata parziale del Finanziamento, le somme versate saranno imputate proporzionalmente a tutte le rate a scadere, salva comunque la facoltà delle parti di concordare una diversa imputazione.

- i) I pagamenti si intenderanno eseguiti alla data in cui le somme entreranno nella disponibilità della Banca.

Art. 3

a) L'Impresa darà tempestivamente notizia alla Banca, fornendole ogni documentazione relativa:

- di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte;
- di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci;
- dell'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende;
- di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale;
- dell'eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell'eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda da essa esercitato;
- dell'eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal presente Finanziamento.

b) L'Impresa invierà alla Banca entro il 31 luglio di ogni anno:

- copia del proprio bilancio, delle relazioni degli organi di gestione e di controllo e del verbale della relativa approvazione, nonché l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali quali risultanti al momento della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio in questione;
- copia dell'eventuale bilancio consolidato del gruppo cui appartenga, della connessa relazione sulla gestione e della relazione degli organi o dei soggetti cui ne è demandato il controllo, quali depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

Resta inteso che in nessun caso il bilancio dell'Impresa potrà essere redatto in forma abbreviata.

c) L'Impresa si obbliga altresì:

- a destinare il Finanziamento esclusivamente alla realizzazione dell'Investimento e a non alienare, cedere o distrarre dall'uso produttivo previsto i beni oggetto del Finanziamento nei tre anni successivi alla data di completamento

dell'Investimento mantenendoli nell'unità produttiva indicata in sede di domanda. In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'Investimento l'Impresa deve immediatamente trasmettere, e comunque entro 10 giorni dall'avvenimento, a mezzo PEC, alla Banca, al MiSe formale comunicazione con indicazione della nuova ubicazione;

- nel caso in cui, per motivate ragioni produttive, ceda in prestito d'uso ad altra impresa attrezzature oggetto dell'Investimento (ad esempio stampi), a far risultare la cessione da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. L'Impresa si obbliga altresì a tenere agli atti il predetto contratto per poterlo esibire in caso di ispezioni e controlli;
- a realizzare integralmente l'Investimento conformemente alle previsioni, ai termini e al Costo indicati alla lettera f) delle Premesse, e a comunicare al MiSe e alla Banca la data di ultimazione dello stesso, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'Investimento ovvero dodici (12) mesi dalla data di stipula del presente contratto;
- a tenere a disposizione della Banca ogni documento ed attestazione relativi alla realizzazione dell'Investimento per un periodo di dieci anni dalla data di concessione del Contributo, compresa ogni fattura (sia di acconto che di saldo) delle inerenti spese;
- ad adottare un sistema che garantisca la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata alla fruizione del Finanziamento, anche attraverso sistemi informatizzati o, in alternativa, inserendo il riferimento alla dicitura prevista dalla normativa ("Spesa di euro ____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69") nella causale del pagamento connesso alla fattura rendicontata;
- a consentire ogni indagine tecnica o amministrativa e qualunque controllo e verifica, anche mediante ispezioni o sopralluoghi, da parte della Banca, del MiSe, di MCC, dagli organismi nazionali e comunitari (ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza) nonché delle persone da esse designate e dei competenti organismi statali, agevolandone il compito e permettendo loro anche di verificare lo stato di attuazione dell'Investimento nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Impresa.

d) L'Impresa si obbliga inoltre:

- a completare l'Investimento entro il 17/09/2020;
- a comunicare eventuali variazioni della finalità dell'Investimento;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
- a inoltrare alla Banca, entro 15 giorni dalla richiesta, copia degli ultimi due bilanci completi e depositati, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, presso l'Amministrazione competente;
- a comunicare tempestivamente alla Banca, e comunque entro 10 giorni dall'avvenimento, qualsiasi fatto suscettibile di compromettere la realizzazione dell'Investimento, di ritardarne o sospendere l'esecuzione o di determinare una variazione del suo oggetto o del suo Costo e comunque a comunicare sempre l'eventuale riduzione del Costo dell'Investimento;
- a rispettare le norme sul lavoro e ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- a rispettare tutti gli impegni assunti in occasione della domanda presentata dall'Impresa per il finanziamento dell'Investimento e la corresponsione del Contributo, nonché tutti gli obblighi e impegni posti a suo carico nel provvedimento di concessione del Contributo o comunque assunti con il MiSe;
- a fornire ogni altro dato, documentazione o notizia che la Banca ritenesse ragionevolmente di richiedere;
- a comunicare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dall'avvenimento, alla Banca e al MiSe l'eventuale concessione di contributi sui beni oggetto dell'Investimento intervenuta dopo l'inoltro della domanda di agevolazione e prima della formale adozione da parte del MiSe dell'agevolazione riguardante l'Investimento;
- a capitalizzare l'Investimento e farlo figurare nell'attivo di bilancio per almeno tre anni;
- a far sì che in caso di variazione dell'oggetto dell'Investimento rispetto a quello preventivato nella domanda di agevolazione e ammesso in sede di concessione del Contributo lo stesso mantenga tutti i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Beni Strumentali;
- a comunicare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, alla Banca, al MiSe la rinuncia al Contributo;

Posted

MiSe

- a comunicare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, alla Banca, al Mise nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, la variazione del soggetto beneficiario;
 - a far sì che a fronte di ogni importo dovuto in dipendenza del presente contratto il relativo pagamento possa sempre avvenire mediante procedura di pagamento Sepa Direct Debit (SDD).
- e) L'Impresa dichiara:
- di ben conoscere la normativa del Fondo e di rispettare tutti gli obblighi ivi contenuti;
 - di essere consapevole che, nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione così come previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative sarà tenuta a versare al Fondo di un importo pari all'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da MCC all'Impresa, nonché le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 9 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 123;
 - di essere una piccola e media impresa ("PMI") secondo i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U. E. n. L124 del 20 maggio 2003, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 così come già dichiarato al Fondo al momento della richiesta della garanzia.
- f) L'Impresa dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto Beni Strumentali, richiesti per l'accoglimento dell'istanza di agevolazione e che l'Investimento (anche, eventualmente oggetto di variazioni) sia conforme a quanto previsto dall'Art. 5 Decreto Beni Strumentali.
- g) L'Impresa dichiara di aver preso visione dei fogli informativi predisposti dalla Banca ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
- h) La Banca assume esplicito impegno alla massima riservatezza circa i dati e le notizie forniti.

Art. 4

Le obbligazioni derivanti dal presente contratto si intendono assunte dall'Impresa con vincolo solidale e indivisibile anche con eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5

La Banca, a mezzo posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ritorno, avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento o di comunicare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:

- a) l'Impresa non rispetti gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal presente contratto;
- b) la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dall'Impresa risultino non veritiere;
- c) l'Impresa non rispetti gli obiettivi e/o gli obblighi assunti in occasione della domanda presentata dalla stessa Impresa alla Banca per la corresponsione del presente Finanziamento e del Contributo e/o previsti nel provvedimento di concessione del Contributo, o comunque assunti con il Mise;
- d) il Contributo non venga concesso, venga revocato, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione o comunque si verifichino eventi che possano determinare tale effetto;
- e) l'Impresa non completi l'Investimento conformemente alle previsioni o all'eventuale variazione dello stesso così come previamente comunicata e accettata dalla Banca;
- f) la valutazione di merito di credito da parte della Banca, per variazione dell'oggetto dell'investimento, abbia avuto esito negativo;
- g) l'Impresa non adempia anche uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3, lettera a);
- h) l'Impresa non adempia anche uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3, diversi da quelli di cui alla relativa lettera a) o comunque si verifichino i fatti previsti all'Art. 3, lettera a), e siano decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione della Banca, inviata tramite raccomandata con avviso di ritorno, della sua intenzione di avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo a causa del predetto inadempimento o del verificarsi dei predetti fatti, senza che gli stessi siano venuti meno o vi sia stato posto rimedio;
- i) la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri o ipoteche giudiziali aventi per oggetto beni di proprietà dell'Impresa;
- j) per qualsiasi causa una garanzia venga meno o non possa essere fatta valere o si verifichino eventi da cui possano derivare tali effetti ovvero il valore di una garanzia diminuisca per qualsiasi causa in modo da essere insufficiente alla sicurezza della Banca, e, in tutti tali casi, l'Impresa non presti altra idonea garanzia entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca, inviata tramite raccomandata con avviso di ritorno;

Handwritten signature

Handwritten signature

- k) la Banca abbia notizia dell'inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dall'Impresa nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto;
- l) la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell'Investimento.

Nei casi di risoluzione o di decadenza dal termine, la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori e di agire, senza preventive formalità, per il relativo recupero.

In tutti i casi di risoluzione o decadenza dal termine sarà dovuta alla Banca un importo pari all'1% (uno per cento) del capitale non ancora scaduto alla data dei predetti eventi. Inoltre, in caso di risoluzione, ove la differenza tra il RENDISTATO relativo al mese di stipula del presente contratto e l'ultimo RENDISTATO disponibile alla data di risoluzione sia positiva sarà dovuto un ulteriore importo calcolato applicando la percentuale data dalla predetta differenza sul capitale non ancora scaduto alla data di risoluzione.

Art. 6

Con riferimento al combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell'art. 12 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato nella G.U n. 300 del 23 dicembre 2013), la Banca, con il consenso dell'Impresa, non esercita l'opzione a favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. A seguito di tale mancato esercizio l'Impresa assume a proprio carico qualsiasi onere per imposte, tasse, diritti e ritenute, che dovesse essere sostenuto in relazione al presente contratto, ad atti connessi o dipendenti o ai pagamenti dovuti in forza del contratto stesso, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità. Relativamente all'imposta di bollo, comunque dovuta, la relativa somma di € 16,00 sarà trattenuta in occasione dell'erogazione.

L'Impresa assume a proprio carico:

- (i) le spese di istruttoria (comprensivi dei costi di perizia iniziali, nonché delle spese per la predisposizione e la stipula del contratto di finanziamento) relative all'analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la possibilità di concedere il credito richiesto: pari ad € 3.000,00, che l'Impresa autorizza a trattenere dall'erogazione;
- (ii) le spese per la predisposizione e stipula degli atti necessari alla costituzione delle garanzie che assistono il finanziamento: nulla è dovuto;

- (iii) le spese per la predisposizione di qualsiasi altro atto connesso o comunque conseguente al presente contratto: € 300,00;
- (iv) le spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal presente contratto): € 500,00 in Italia ed € 1.500,00 all'estero;
- (v) le spese per la consulenza l'assistenza legale di cui la Banca intende avvalersi (diverse da quelle già incluse nelle spese di istruttoria);
- (vi) le spese legali relative al recupero stragiudiziale del credito vantato dalla Banca;
- (vii) le spese forfettarie a fronte dell'attività di recupero coattivo del credito vantati dalla Banca in dipendenza del presente contratto fino ad un massimo del 4% del credito recuperato;
- (viii) le spese per ogni lettera, salvo la prima, con la quale la Banca solleciti il pagamento di somme dovute, pari ad € 5,00;
- (ix) le spese per l'elaborazione di conteggi: € 100,00 per ogni finanziamento;
- (x) le spese di certificazione per ogni finanziamento € 150,00, con un massimo di € 500,00;
- (xi) i diritti di revisione, pari all'1,50% dell'importo del debito residuo;
- (xii) le spese notarili.

L'Impresa si impegna pertanto a corrispondere ogni somma comunque dovuta alla Banca per effetto del presente contratto al netto di ogni spesa, onere tributo o eventuale onere; e tenere indenne la Banca, da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire la Banca in dipendenza del presente contratto.

La Banca invierà all'Impresa comunicazioni in merito all'ammontare ed alla scadenza di ogni rata, in forma scritta o in via telematica. Il mancato ricevimento da parte dell'Impresa di dette comunicazioni non consentirà alla stessa di contestare alla Banca alcun inadempimento.

Salvo che non sia diversamente previsto, ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e inviata, a mezzo corrispondenza, ovvero posta elettronica certificata o, qualora la parte non ne sia dotata, a mezzo e-mail ordinaria, ai seguenti recapiti

- se alla Banca

Mediocredito Italiano S.p.A.

Corso di Porta Romana n. 16

20122 Milano (MI)

indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.mediocreditoitaliano.com;

Handwritten signature

Handwritten signature

- se all'Impresa (quand'anche si tratti di comunicazioni relative a mancati pagamenti o a qualsiasi altro inadempimento)

PROGIND S.r.l.

Strada Tomboleto n. 1

10010 Azeglio (TO)

indirizzo di posta elettronica certificata: progind@open.legalmail.it;

ovvero ai diversi recapiti che ciascuna parte potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni o all'indirizzo di posta elettronica certificata che risulterà tempo per tempo iscritto al registro delle Imprese.

Art. 7

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo e comunque nel rispetto di quant'altro prescritto dall'art. 118 del d. lgs. 385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), gli importi dovuti dall'Impresa, a vario titolo convenuti nel presente contratto compresi nella sintesi, circa le condizioni economiche dell'operazione, che precede le pattuizioni in cui si articola il contratto stesso, quali:

- le spese per ogni sollecito di pagamento;
- le spese per la stipula di qualsiasi atto diverso dal contratto di finanziamento;
- le spese per la revisione del contratto di finanziamento;
- le spese di certificazione;
- le spese per elaborazione di conteggi.

Fermo restando che, in caso di esercizio della suddetta facoltà, l'Impresa avrà il diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche in questione.

Art. 8

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

L'Impresa può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nella sede, nelle Filiali del Gruppo Intesa San Paolo e sul sito Internet della Banca.

Se l'Impresa è non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

L'Impresa e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Comunque, laddove una parte decidesse di ricorrere all'autorità giudiziaria, per ogni controversia dipendente dal presente contratto, o comunque connessa o dipendente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.


Art. 9

L'Impresa dichiara di aver ricevuta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e che la stessa è conforme al presente atto.


L'Impresa autorizza la Banca a presentare questo atto alla società Poste Italiane Spa e/o ad altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la "data certa" mediante validazione temporale con sistemi elettronici. L'Impresa prende atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale dell'atto, è previsto il suo trattamento e la sua conservazione da parte della predetta società.

Azeglio (TO), 17/09/2019

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.



(matricola UBI 0032289)

PROGIND S.r.l.



L'Impresa approva specificamente l'Art. 2, lettera g) (interessi di mora e capitalizzazioni conseguenti all'inadempimento), l'Art. 5 (casi di risoluzione del contratto o di recesso dallo stesso), l'Art. 7 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) e l'Art. 8 (risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro competente).


PROGIND S.r.l.




L'Impresa dichiara di aver ricevuto una copia in originale del presente contratto.

Azeglio (TO), 17/09/2019

PROGIND S.r.l.





Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione prot. n. 51513/2010 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 il 20/07/2010 estesa in data 28/11/2013.